DIREZIONE
SETTORE SVILUPPO RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1994** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **421.** Sentenza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Cooperazione - Pesca - Regione Sicilia - Garanzie concesse da soci e/o amministratori - Assunzione a carico del bilancio della regione - Difetto di copertura finanziaria - *Ius superveniens:* legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 - Abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa approvata dalla assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994) . . . *Pag.* 11

N. **422.** Sentenza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti della Polizia di Stato - Esercizio della facoltà di optare per il mantenimento in servizio per un biennio - Esclusione - Norma di interpretazione autentica - Legittimità di un trattamento differenziato in deroga per determinate categorie di dipendenti - Ragionevolezza nel contesto allargato della attività di mantenimento dell'ordine pubblico - Non fondatezza.

(D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97) . . . . . » 13

N. **423.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputabilità - Vizio totale di mente - Accertamento definitivo - Proscioglimento dell'imputato con l'immediata definizione del procedimento - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 129 e 469).

(Cost., art. 3) . . . . . » 18

N. **424.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Somme dovute alle uu.ss.ll. - Esclusione dalla procedura nei limiti corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata - Difetto di legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, quinto comma, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) . . . . . » 19

N. **425.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riduzione a tre anni del termine decadenziale del diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e ad un anno per tutte le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 20/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma) . . . . . *Pag.* 21

N. **426.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Necessità del locatore - Obbligo dell'accertamento per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione disposta *ex lege* - Mancata conversione in legge nei termini del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, come novellato dal d.-l. 31 marzo 1994, n. 221).

(Cost., artt. 3, 24 e 42) . . . . . » 22

N. **427.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Tassazione della indennità di buonuscita - Trattamento indifferenziato di contributi volontari e contributi obbligatori - Prospettazione di un dubbio interpretativo - Soluzione di questione non rientrante nell'ambito del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 1, comma 3-*ter*) . . . . . » 24

N. **428.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Automaticità della sospensione del pubblico dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per taluni delitti - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 184/1994) e manifestamente infondata (ordinanza n. 370/1994) dalla Corte - Provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*septies*, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 36 e 97) . . . . . » 25

N. **429.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 254/1994) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 27

N. **430.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Casi di applicazione - Ricettazione - Preclusione - Indagato privo di dimora - Impossibilità degli arresti domiciliari - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 275, commi 3-*bis* e 3-*ter*; d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112) *Pag.* 28

N. **431.** Ordinanza 5-14 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale della nona qualifica funzionale - Mansioni superiori - Omessa previsione di un termine massimo che giustifichi la temporaneità delle funzioni vicarie del dirigente e dall'altro la gratuità delle stesse - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. ordinanze nn. 462/1990 e 782/1988) - Impugnazione di atto non assoggettabile al sindacato di costituzionalità della Corte in quanto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20).

(Cost., art. 36) . . . . . » 30

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **45.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994 (della regione Trentino-Alto Adige).

Banca - Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale» sul presupposto che l'ente pubblico conferente (Fondazione predetta) veda il proprio regime determinato ed attratto dal carattere creditizio della propria società per azioni (nella specie Cassa di risparmio di Bolzano) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/1992.

(Decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, anche in relazione all'art. 5, n. 2, stesso statuto) . . . . . *Pag.* 33

N. **84.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 dicembre 1994, (della regione Emilia-Romagna).

Acque minerali e termali - Previsione: *a)* dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro (Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; *b)* della possibilità di detto Ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; *c)* dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'Ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Questioni identiche a quelle sollevate dalla stessa regione con il ricorso n. 68/1994 avverso disposizioni (di identico contenuto normativo) del d.-l. 7 settembre 1994, n. 528 (decaduto per mancata conversione in legge) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 617, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma) . . . . . *Pag.* 35

N. **737.** Ordinanza del pretore di Gela del 18 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 38

N. **738.** Ordinanza del pretore di Gela del 18 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 41

N. **739.** Ordinanza del pretore di Gela del 18 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . *Pag.* 42

N. **740.** Ordinanza del pretore di Gela del 18 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 43

N. **742.** Ordinanza del pretore di Gela dell'11 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 44

N. **743.** Ordinanza del pretore di Gela dell'11 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 44

N. **744.** Ordinanza del pretore di Gela dell'11 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . *Pag.* 45

N. **745.** Ordinanza del pretore di Gela dell'11 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 46

N. **747.** Ordinanza del pretore di Gela del 17 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 47

N. **748.** Ordinanza del pretore di Gela del 17 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 48

N. **749.** Ordinanza del pretore di Gela del 20 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) *Pag.* 49

N. **750.** Ordinanza del pretore di Gela del 20 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) » 49

N. **751.** Ordinanza del pretore di Gela del 20 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) » 50

N. **752.** Ordinanza del pretore di Gela del 20 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) . . . . . » 51

N. **741.** Ordinanza del pretore di Gela del 6 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) *Pag.* 52

N. **746.** Ordinanza del pretore di Gela del 13 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79) » 55

N. **753.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bari del 6 ottobre 1994.

Circolazione stradale - Guida di motociclo senza patente di categoria A ma con patente di cat. B, C o D rilasciata dopo il 26 aprile 1988 - Prevista sanzione penale - Lamentato deteriore trattamento rispetto a colui che guidi un autoveicolo di categoria superiore con patente di categoria inferiore per il quale è prevista solo un sanzione amministrativa - Lesione del principio di uguaglianza.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma).

(Cost., art. 3) » 55

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 421

Sentenza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Cooperazione - Pesca - Regione Sicilia - Garanzie concesse da soci e/o amministratori - Assunzione a carico del bilancio della regione - Difetto di copertura finanziaria - *Ius superveniens:* legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 - Abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa approvata dalla assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994 dall'Assemblea Regionale siciliana avente per oggetto: «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 maggio 1994, depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso del 17 maggio 1994 (n. 44/94), ha impugnato, per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, avente ad oggetto «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione».

La norma impugnata prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse da soci e/o amministratori di cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti nonchè procedure esecutive concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, con facoltà di rivalsa della stessa Regione nei confronti della cooperativa debitrice.

Il ricorrente rileva un contrasto della norma impugnata con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costiuzione, contrasto individuato nella scelta di tutelare le posizioni debitorie di singoli soci e amministratori garanti delle cooperative, a discapito dell'interesse di tutta la collettività al rilancio e alla promozione di attività economiche o sociali, pure meritevoli di aiuto. In connessione con tale profilo, il ricorrente prospetta la disparità di trattamento e la lesione del criterio di ragionevolezza realizzata dal legislatore con la scelta ingiustificata di alcune categorie di imprenditori, senza valutare le cause che hanno determinato la necessità del sostegno economico.

Un'ulteriore censura concerne, infine, il mancato rispetto dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, dal momento che la nuova e maggiore spesa dall'intervento non avrebbe potuto trovare copertura per l'anno in corso, così come previsto, mediante l'imputazione ad un capitolo di bilancio destinato a fine diverso.

2. — È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso.

In riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la Regione mette in evidenza che le censure attengono al merito della scelta del legislatore e sottolinea che, secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, il giudizio sul buon andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può intaccare la discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della «arbitrarietà» o «manifesta irragionevolezza».

Pure priva di fondamento sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, dal momento che per far fronte a nuove e maggiori spese sarebbe ammissibile il ricorso alla riduzione dello stanziamento di uno o più capitoli di bilancio, da quantificare di volta in volta in relazione a ciascun esercizio.

3. — Nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, ha depositato copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale siciliana 10 ottobre 1994, n. 35, recante «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione», promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 2 approvato con la delibera legislativa 10 maggio 1994, oggetto della presenta impugnativa. L'Avvocatura ha pertanto richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto dell'impugnativa in esame, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994, recante «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione», nei cui confronti viene contestata la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

Dopo la proposizione del ricorso il Presidente della Regione Siciliana ha, peraltro, promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, che, nel recepire la delibera legislativa di cui sopra, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994.

Tale norma, in difetto di promulgazione, non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico nè è più in grado di produrne, dal momento che il potere di promulgazione del Presidente della Regione, esercitabile con unico atto, è già stato esercitato in relazione alla legge in esame e deve, di conseguenza, ritenersi esaurito, non sussistendo la possibilità di una successiva autonoma promulgazione della disposizione espunta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le sentt. n. 235 e n. 84 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativamente all'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, recante «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1339

N. **422**

Sentenza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti della Polizia di Stato - Esercizio della facoltà di optare per il mantenimento in servizio per un biennio - Esclusione - Norma di interpretazione autentica - Legittimità di un trattamento differenziato in deroga per determinate categorie di dipendenti - Ragionevolezza nel contesto allargato della attività di mantenimento dell'ordine pubblico - Non fondatezza.

(D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Ioele Giuseppe, Pagano Antonino, Scali Domenico e Marra Pietro Oreste contro il Ministero dell'Interno, rispettivamente iscritte ai nn. 267, 383, 384 e 455 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 20, 27 e 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Pagano Antonino e Marra Pietro Oreste, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Giuliano Berruti per Pagano Antonino, Giulio Cevolotto per Marra Pietro Oreste e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di giudizi promossi da dirigenti della Polizia di Stato nei confronti del Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze per il trattenimento in servizio per un biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il t.a.r. del Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

A parere del giudice rimettente la questione è sicuramente rilevante, in quanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, e pertanto con efficacia *ex tunc*, la sua applicazione comporterebbe necessariamente il rigetto dei rispettivi ricorsi.

Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 76 della Costituzione, osserva il giudice che la legge da cui trae origine la norma impugnata (legge 23 ottobre 1992, n. 421), contiene due distinte deleghe al Governo: la prima, di cui all'art. 2, riguardante la disciplina del pubblico impiego; la seconda, di cui all'art. 3, attinente alla materia previdenziale. La norma oggetto del presente giudizio si configura come disposizione interpretativa dell'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; tuttavia, mentre tale ultima disposizione è stata emanata in forza della delega contenuta nell'art. 2 della legge di delega, la norma interpretativa trae invece la propria legittimazione (come indicato nella premessa del decreto) dall'art. 3. Ritiene pertanto il giudice *a quo* che la potestà legislativa del Governo, per il suo carattere di eccezionalità, in tanto può considerarsi legittima in quanto si dimostri puntualmente rispettosa della delega per ogni specifico oggetto delegato: nella specie, invece, il Governo, utilizzando la delega di cui all'art. 2 (in materia di pubblico impiego), avrebbe travalicato l'oggetto della delega stessa, invadendo quindi il campo della delega di cui all'art. 3 (previdenza), con conseguente violazione dell'art. 76.

Circa la supposta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ritiene il giudice rimettente che la norma sarebbe illegittima in quanto discrimina irrazionalmente nell'ambito di una medesima *species* (dipendenti civili dello Stato) una sottocategoria di essa (il personale appartenente alla Forze di polizia ad ordinamento civile). Tale differenziazione non avrebbe ragione di esistere dal momento che il corpo di Polizia di Stato è stato smilitarizzato, con la conseguenza che i suoi appartenenti rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei dipendenti civili: le differenziazioni sono limitate ad alcuni aspetti di specialità operativa, non idonei pertanto ad escluderne lo *status* di dipendenti civili.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito Antonio Pagano, parte nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al R.o. n. 383 del 1994, concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione.

La parte ribadisce in primo luogo la censura mossa alla disposizione impugnata in riferimento all'art. 76, sottolineando un diverso aspetto della questione. La legge di delega, confermando al Governo la potestà di emanare disposizioni correttive soltanto «nell'ambito dei decreti di cui al primo comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati nel medesimo comma», avrebbe escluso l'ammissibilità di un unico decreto legislativo contenente disposizioni correttive riguardanti più di una materia tra quelle costituenti oggetto di separata delega. Da qui la censura mossa alla disposizione in esame, contenuta in un decreto che corregge un decreto riguardante la materia del pubblico impiego (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), ma riferita ad una disposizione inserita in un decreto riguardante la previdenza (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

Quanto alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la parte sottolinea l'avvenuta equiparazione delle forze di polizia ad ordinamento civile alle altre categorie di pubblici dipendenti: onde la irragionevolezza della disparità di trattamento della norma in questione. Né varrebbe, sostiene la parte, riferirsi ad una presunta natura eccezionale del beneficio della permanenza in servizio (trattandosi di una norma che deroga rispetto ai limiti di età ordinari), stante la sua generalizzazione nei confronti di tutto il pubblico impiego (tranne ipotesi tassative). E neppure sarebbe possibile ragionare in termini di equiparazione tra il personale di Polizia ad ordinamento civile con quello ad ordinamento militare, attesa la diversità tra le due categorie, recentemente confermata dalla sentenza n. 91 del 1993 di questa Corte.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata.

La difesa erariale ritiene preliminarmente la questione inammissibile per difetto di rilevanza nei giudizi *a quo*, osservando che la norma impugnata ha natura interpretativa, mentre i relativi giudizi vertono sulla legittimità di provvedimenti adottati in ottemperanza a quanto previsto (non già dalla norma impugnata bensì) dall'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Ne consegue che l'eventuale caducazione (*ex* art. 76 della Costituzione) dell'impugnato art. 4, quinto comma, del decreto legislativo n. 546 del 1993 non farebbe venir meno l'art. 5 richiamato nell'interpretazione imposta dalla norma impugnata, essendo tale interpretazione fatta propria anche dal Ministero competente.

In linea subordinata, l'Avvocatura ritiene che la questione sarebbe non fondata in riferimento all'art. 76, in quanto la norma impugnata non può essere ritenuta una diretta estrinsecazione di quella delega conferita in materia previdenziale al Governo ed attuata con il decreto legislativo n. 503 del 1992. Ritiene inoltre che l'espletamento della delega può avvenire attraverso una serie di decreti tra loro complementari, purché siano rispettati i limiti temporali e i principi e criteri direttivi in essa stabiliti. Per quanto riguarda il rilievo prospettato dal giudice rimettente, osserva la difesa erariale che la norma impugnata, pur essendo *stricto sensu* di carattere previdenziale, ha rilevanti effetti anche in ordine alla disciplina del lavoro dei dipendenti pubblici, con evidente interconnessione tra la materia oggetto di delega di cui all'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e quella di cui all'art. 3.

Parimenti infondata sarebbe la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la deroga di cui alla norma impugnata deriverebbe già dall'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo n. 503 del 1992, con cui sono stati fatti salvi i limiti di età stabiliti dalle leggi vigenti nei confronti di talune categorie di dipendenti, tra le quali i dipendenti delle Forze di polizia.

Riguardo in particolare a questi ultimi, la legge 1° aprile 1981, n. 121 ha fissato — con la disciplina «a regime» — in sessanta anni i limiti di età per il collocamento a riposo di alcuni ruoli della Polizia, in misura pertanto inferiore rispetto a quelli previsti in via generale per il pubblico impiego: ciò al fine di salvaguardare la salute fisica degli operatori di P.S., logorata da un'attività stressante ed usurante quale quella svolta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In tale quadro, attribuire la facoltà del prolungamento in servizio ad una sola delle Forze di polizia sarebbe contraddittorio e destabilizzante, tanto più che recentemente la tendenza all'omogeneità degli ordinamenti è stata riconfermata dalla legge 6 marzo 1992, n, 216, con la quale sono stati equiparati i trattamenti economici di tutte le forze di polizia e sono state formulate deleghe per uniformarne l'ordinamento delle carriere.

Considerato in diritto

1. — La questione che il T.A.R. Lazio sottopone all'esame di questa Corte è se l'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), nella parte in cui, interpretando l'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, esclude per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile la facoltà di optare per il mantenimento in servizio di un biennio stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, sia in contrasto:

con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso della norma impugnata rispetto alla delega attribuita al Governo con l'art. 3 della legge n. 421 del 1992;

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto discrimina irragionevolmente nell'ambito di una medesima *species* (dipendenti civili dello Stato) una sottocategoria di essa (gli appartenenti alle «Forze di polizia ad ordinamento civile»).

Data l'identità delle questioni sollevate i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Con la preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, l'Avvocatura dello Stato deduce che oggetto del giudizio dinanzi al T.A.R. era l'illegittimità della revoca dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992, norma che non è stata denunziata in questa sede dal giudice rimettente: da ciò deriverebbe che l'eventuale caducazione dell'impugnato art. 4, quinto comma, del decreto legislativo n. 546 del 1993 non travolgerebbe il citato articolo 5, dal momento che tale norma potrebbe ancora essere interpretata nel senso già accolto dal Ministero competente e dall'intervento legislativo ipoteticamente illegittimo. Irrilevante quindi nel giudizio *a quo* sarebbe la denunzia di incostituzionalità limitata alla norma interpretativa.

A tale eccezione si replica nella memoria delle parti che questa norma ha in realtà un contenuto innovativo, quindi con una rilevanza autonoma; e quand'anche la norma fosse di natura sostanzialmente interpretativa avrebbe comunque effetti decisivi nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1993 con la consequenziale rilevanza della denunziata illegittimità anche del solo art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993.

3. — L'eccezione non può essere accolta.

Indipendentemente dall'indagine se nella specie si tratti di intervento legislativo di carattere innovativo (e quindi rilevante), può osservarsi che, anche nell'ipotesi di norma di natura realmente interpretativa, questa «non fa venir meno la norma interpretata, poiché l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario» (sentenze n. 397 del 1994; 424 e 39 del 1993; 155 del 1990, 233 del 1988).

Se allora nel giudizio *a quo* va applicato il «sistema» risultante dalla combinazione delle due disposizioni (interpretativa e interpretata), l'incostituzionalità eventualmente ravvisata in una delle due produce decisivi riflessi anche sull'altra. A ciò si aggiunga il rilievo che, pur quando l'illegittimità costituzionale investa la sola norma interpretativa, ciò determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta più corretta: il che è sufficiente a ravvisare una incidenza (e quindi la rilevanza della questione) nel giudizio *a quo*.

4. — In ordine al ritenuto eccesso da parte del decreto legislativo rispetto alla legge di delega, è opportuno rilevare anzitutto che differenti sono le prospettazioni della questione operate rispettivamente dal giudice *a quo* e dalla parte costituita: *a*) secondo il primo si avrebbe eccesso di delega in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata emanata sulla base di una delega riguardante la materia del pubblico impiego, mentre essa interpreta autenticamente una disposizione emanata (a suo tempo) in forza della delega riguardante la materia della previdenza; *b*) secondo la parte, invece, il legislatore delegato avrebbe utilizzato la delega conferita per correggere un decreto sul pubblico impiego al fine di interpretare autenticamente un decreto, in materia di previdenza, già emanato in forza di diversa delega.

Devono altresì notarsi le particolari vicende parlamentari relative alla disposizione in esame; e cioè il Governo in un primo tempo propose l'introduzione della disposizione interpretativa ora impugnata con la presentazione di uno specifico disegno di legge al Parlamento (n. 1364): le Commissioni competenti avevano espresso parere favorevole, pur con precisazioni diverse tra le due Camere. Tale disegno di legge non ebbe poi seguito in sede assembleare. Successivamente, il Governo ha introdotto la stessa disposizione all'interno di un decreto legislativo «correttivo» di precedente decreto in materia di pubblico impiego.

Non appare necessario approfondire i rilievi non decisivi che potrebbero farsi circa il particolare *iter* formativo della disposizione e circa la diversa prospettazione della questione, dal momento che questa Corte è chiamata ad esaminare in sostanza la denunziata violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto il profilo della non identità tra l'oggetto della disposizione interpretativa e l'ambito della delega utilizzata per emanare la norma stessa.

Posta in questi ristretti termini, la questione non è fondata.

Va preliminarmente ricordato che l'inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non è tuttavia motivo di per sé sufficiente a determinare una illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 108 del 1987), e che al legislatore delegato è consentito in linea di massima anche l'utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega (v. sentenza n. 156 del 1985), purché nel rispetto dell'art. 76 della Costituzione.

Più specificamente deve rilevarsi che la «delega» (enunciata al singolare nella rubrica della legge n. 421 del 1992) pur se distintamente articolata in quattro materie (sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale) in ragione dell'ampiezza e complessità della riforma, deve tuttavia considerarsi fondamentalmente unitaria, tanto più che alcuni aspetti delle anzidette materie risultano tra loro strettamente connessi. In particolare, la complementarietà si rivela tra il pubblico impiego e la relativa disciplina previdenziale; e, nella misura in cui queste due ultime materie sono distinguibili, l'eccesso delle corrispondenti deleghe potrebbe porre problemi di costituzionalità, non per un erroneo richiamo a particolari disposizioni o per l'inesatta loro collocazione, ma solo nel caso in cui la discordanza incida sui limiti stabiliti (ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) dalla legge di delegazione, con riguardo cioè ai principi e criteri direttivi ed all'ambito temporale in cui la delega deve esercitarsi.

Nella specie, non è ravvisabile la violazione di detti limiti costituzionali per essersi riferita la legge interpretativa alla norma delegante relativa al pubblico impiego anziché a quella della previdenza, ovvero in quanto essa è contenuta in un decreto «correttivo» riguardante il pubblico impiego.

Con specifico riguardo all'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992, è stato recentemente affermato da questa Corte (sentenza. n. 343 del 1994) che tale norma, pur inserita a proposito della materia del pubblico impiego, si estende alla disciplina unitaria del sistema di controllo sugli atti amministrativi regionali nella loro globalità.

5. — Con il secondo profilo della questione, il giudice *a quo* denunzia la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, rilevando che gli appartenenti alla Polizia di Stato, anche dopo la loro smilitarizzazione, sono stati irrazionalmente discriminati circa i limiti di età per il collocamento a riposo rispetto agli altri dipendenti civili dello Stato.

Si fa osservare *ex adverso* che gli appartenenti alla Polizia non sono da parificarsi pienamente ai dipendenti civili; e d'altra parte risulta che i d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e n. 336 prevedono in via transitoria (art. 45 d.P.R. n. 336 del 1982) che «il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari di Polizia di Stato, è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

6. — Anche sotto il predetto profilo di costituzionalità la questione sollevata dal T.A.R. Lazio non è fondata.

Va premesso che nella fattispecie — oggetto del giudizio dinanzi al giudice *a quo* — non viene in considerazione la disciplina «a regime» della cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato per il quale sono previsti diversi limiti di età (58 e 60 anni a seconda dei ruoli), né l'omogeneità tra le varie Forze dell'ordine, ma soltanto la disparità di trattamento fra i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (che hanno la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per essi previsti) e quei dirigenti della Polizia di Stato (tra i quali coloro che hanno proposto ricorso al T.A.R.), che si trovano nelle condizioni stabilite dalla citata norma transitoria (con il limite cioè di 65 anni di età per il loro collocamento a riposo).

Orbene, in ordine a tale situazione, il differente trattamento previsto, così come precisato dalla norma interpretativa denunziata dal giudice *a quo*, deve ritenersi costituzionalmente legittimo anzitutto perché il legislatore ha contemplato nella normativa di delegazione la possibilità di introdurre deroghe alla nuova disciplina per determinate categorie di dipendenti; e, con particolare riguardo alla cessazione dal servizio del personale di Polizia «ad ordinamento civile» e del Corpo dei vigili del fuoco, il citato decreto legislativo n. 503 (art. 5 terzo comma) stabilisce che «restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti». In secondo luogo non appare macroscopicamente irragionevole la censurata preclusione (almeno per quanto riguarda la situazione delle parti in causa che si giovano della citata norma transitoria), tenuto anche conto della natura di particolare impegno inerente all'attività del mantenimento dell'ordine pubblico svolta dalle Forze di Polizia. Tale circostanza, del resto, emerge indirettamente dalla stessa legge n. 121 del 1981 che ha esteso al predetto personale le norme previste per i pubblici dipendenti solo «in quanto compatibili» e per «quanto non previsto dalla presente legge», statuendo nel contempo (art. 16 legge n. 121 del 1981) che ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica sono da ritenersi «Forze di Polizia» non solo la Polizia di Stato ma anche l'Arma dei Carabinieri, il Corpo di Guardia di Finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo Forestale dello Stato, categorie queste escluse dall'operatività del beneficio della permanenza in servizio per un biennio in quanto ad «ordinamento militare».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1340

N. 423

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputabilità - Vizio totale di mente - Accertamento definitivo - Proscioglimento dell'imputato con l'immediata definizione del procedimento - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 129 e 469).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1993 dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento penale a carico di Guerra Walter, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale «nella parte in cui non consentono di dichiarare immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità»;

che, ad avviso del remittente, nel caso sottoposto al suo esame si sarebbe prodotta una situazione di stallo processuale consistente «nella giuridica impossibilità di procedere al proscioglimento [dell'imputato] per l'acclarato vizio totale di mente, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre situazioni contemplate dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma, del codice di procedura penale, per le quali è prevista una immediata definizione del procedimento»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;

Considerato che, nel medesimo provvedimento di rimessione a questa Corte, il giudice *a quo* riferisce che con precedente ordinanza del 13 novembre 1991 il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacità di intendere e di volere dell'indagato, ha sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del codice di procedura penale;

che, nonostante detto provvedimento di sospensione, è stato emesso decreto di citazione a giudizio investendo del procedimento il Pretore quale giudice del dibattimento;

che, in conseguenza, risulta palesemente abnorme non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza pretorile di rimessione a questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1341

N. **424**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Somme dovute alle uu.ss.ll. - Esclusione dalla procedura nei limiti corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata - Difetto di legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, quinto comma, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto crea ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di ulteriori deduzioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1342

N. 425

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riduzione a tre anni del termine decadenziale del diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e ad un anno per tutte le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 20/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), ordinanze emesse il 29 novembre 1993, il 23 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 7 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 29 novembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 2 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 29 novembre 1993 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 32, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114 e 175 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8, 11, 12 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di dieci giudizi promossi da Maria Biamonte e altri contro l'INPS per ottenere il riconoscimento di prestazioni previdenziali varie, il Pretore di Milano, con altrettante ordinanze emesse tra il 29 novembre 1993 e il 23 dicembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il comma 1 reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che riduce a tre anni il termine decadenziale del diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e assoggetta al termine di decadenza di un anno tutte le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989 (termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di prestazione); il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non si applica «ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data»;

che, ad avviso del giudice remittente, nei casi di specie è applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992);

che le dette disposizioni, così interpretate, sono ritenute contrastanti: *a*) col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, perchè il nuovo termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il d.l. n. 384 del 1992, che, con effetto retroattivo, lo ha sostituito al precedente termine decennale; *b*) con l'art. 38 della Costituzione, perchè la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto alle prestazioni previdenziali loro dovute;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che i giudizi vertono sulla medesima questione e, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1343

N. **426**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Necessità del locatore - Obbligo dell'accertamento per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione disposta *ex lege* - Mancata conversione in legge nei termini del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, come novellato dal d.-l. 31 marzo 1994, n. 221).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle

isole dei comuni di Venezia e Chioggia), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che «la necessità» del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli «debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione *ex lege* disposta»;

che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per «i casi di accertate necessità abitative del locatore»;

che il giudice *a quo* sostiene che «l'utilizzo del termine accertate necessità abitative» indurrebbe a ritenere che le stesse debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere cognitivo di accertamento;

che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione — in quanto «l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronuncia giudiziale definitiva» — nonché l'art. 42 della Costituzione, integrando un «blocco del diritto di proprietà»; e creerebbe, altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora «accertate» ed i casi nei quali «sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360»;

Considerato che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che «la necessità» del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli «debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege *disposta», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1344

N. **427**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Tassazione della indennità di buonuscita - Trattamento indifferenziato di contributi volontari e contributi obbligatori - Prospettazione di un dubbio interpretativo - Soluzione di questione non rientrante nell'ambito del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 1, comma 3-*ter*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma *ter*, della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1993 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Scipioni Vincenzo, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale — nel corso di un giudizio volto ad ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla indennità di buonuscita Enpas, spettante al ricorrente, in relazione ai contributi previdenziali da quest'ultimo versati per il riscatto di taluni periodi di anzianità convenzionale — con ordinanza del 25 marzo 1993, ha sollevato questione relativa all'art. 1, terzo comma *ter*, legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani);

che, secondo il remittente, l'art. 1, comma terzo *ter*, legge n. 154 del 1988, disponendo che quella parte di indennità (equipollente al trattamento di fine rapporto, comunque denominata) formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta alla imposizione fiscale senza operare — al riguardo — alcuna distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori si porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 42 del 1992 e segnatamente con il principio che esclude la esenzione impositiva dalle quote di indennità afferente agli anni ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* si chiede se il disposto di cui all'art. 1, comma terzo *ter* della legge n. 154 del 1988 — ammettendo la esenzione dal prelievo fiscale in ordine alla indennità di buonuscita comunque formata (contribuzioni volontarie od obbligatorie) — «incorra nella lesione di un principio preclusivo, ponendosi fuori dall'ordinamento costituzionale»;

che, peraltro e ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 1 succitato sarebbe conforme agli artt. 38 e 53 della Costituzione; all'art. 38 in quanto la volontarietà del diritto di riscatto non determinerebbe necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli accantonamenti dell'interessato, finalizzati al conseguimento di una nota addizionale di fine rapporto, a maggior tutela del futuro suo e della famiglia ed all'art. 53 della Costituzione in quanto la predetta indennità, essendo il risultato della maturazione nel tempo dei frutti prodotti dai provvidi accantonamenti effettuati dallo stesso beneficiario della indennità, in tempi antecedenti al collocamento a riposo non costituirebbe reddito e non sarebbe, pertanto, tassabile;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e — solo in subordine — infondata;

Considerato che la questione sollevata dalla Commissione tributaria centrale prospetta un dubbio interpretativo e non fa propria alcuna delle possibili soluzioni, pur enunciate, della norma impugnata e non consente quindi di identificare lo stesso *thema decidendi*;

che il sindacato di costituzionalità non è preordinato a valutare l'incertezza in ordine alla applicabilità delle norme, bensì ad eliminare la norma viziata;

che, pertanto, la soluzione della questione rimessa dal giudice *a quo*, concernendo la interpretazione e la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge, non rientra nell'ambito del sindacato di costituzionalità il quale ha — per oggetto — la conformità delle leggi alle norme della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, ter *della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), sollevata dalla Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1345

N. **428**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Automaticità della sospensione del pubblico dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per taluni delitti - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 184/1994) e manifestamente infondata (ordinanza n. 370/1994) dalla Corte - Provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*septies*, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma *septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Serio Ambrogio contro il ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con ordinanza del 20 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 15, quarto comma *septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere *a), b), c)* e *d)* di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* dello stesso primo comma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che la questione sollevata con la presente ordinanza è stata dichiarata non fondata (sent. n. 184 del 1994) e manifestamente infondata (ord. n. 370 del 1994);

che con le summenzionate decisioni questa Corte ha statuito che la sospensione *ex* art. 15, quarto comma *septies*, della legge n. 55 del 1990, introdotto dall'art. 1, legge n. 16 del 1992, consiste «in un provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio che si colloca, per le fattispecie cui si riferisce, accanto a figure generali, come la sospensione cautelare, prevista per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;

che «la fase di quiescenza della posizione soggettiva del pubblico dipendente, aperta dal provvedimento di sospensione *ex* art. 15, quarto comma *septies* citato, è connessa ad una specifica normativa diretta a tutelare interessi essenziali della P.A.;

che, difatti, la *ratio* della legge n. 16 del 1992, è stata individuata da questa Corte «nella esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla legge n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni — inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non — a pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio, che possono talora versare in condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni»;

che, pertanto, l'automaticità della sospensione di cui alla norma impugnata è strettamente preordinata alla tutela del principio posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma septies, *della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1346

N. **429**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 254/1994) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1994 dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena, il 13 maggio ed il 7 marzo 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, il 20 giugno 1994 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, il 16 giugno 1994 dal Pretore di Pavia (n. 2 ordinanze), il 16 maggio 1994 dal Pretore di Reggio Emilia ed il 19 maggio 1994 dal Pretore di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 456, 491, 506, 507, 521, 522, 530, 531, 613 e 624 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35, 37, 38, 39, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Padova con ordinanza del 27 maggio 1994, il Pretore di Modena con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, con ordinanze del 13 maggio e 7 marzo 1994, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, con ordinanza del 20 giugno 1994, il Pretore di Pavia con due ordinanze del 16 giugno 1994, il Pretore di Reggio Emilia con ordinanza del 16 maggio 1994 e il Pretore di Piacenza con ordinanza del 19 maggio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato che, sollevando le ordinanze l'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)»;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Modena, dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, dal Pretore di Pavia, dal Pretore di Reggio Emilia e dal Pretore di Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1347

N. **430**

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Casi di applicazione - Ricettazione - Preclusione - Indagato privo di dimora - Impossibilità degli arresti domiciliari - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 275, commi 3-*bis* e 3-*ter*; d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 15 luglio 1994 dal Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Torino (n. 2 ordinanze), il 21 luglio 1994 dal Tribunale di Monza, il 16 ed il 21 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea ed il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 517, 571, 592, 593 e 601 nel registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con due ordinanze del 15 luglio 1994, il Tribunale di Monza con ordinanza del 21 luglio 1994 e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con ordinanza del 18 luglio 1994 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-*bis* e 3-*ter* del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, con due ordinanze rispettivamente del 16 e 21 luglio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte l'identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994, e che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-*bis *e 3-*ter*, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, dal Tribunale di Monza, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1348

N. 431

Ordinanza 5-14 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale della nona qualifica funzionale - Mansioni superiori - Omessa previsione di un termine massimo che giustifichi la temporaneità delle funzioni vicarie del dirigente e dall'altro la gratuità delle stesse - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. ordinanze nn. 462/1990 e 782/1988) - Impugnazione di atto non assoggettabile al sindacato di costituzionalità della Corte in quanto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di De Vitis Assunta nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel procedimento relativo a un ricorso proposto da Assunta De Vitis contro il Ministero di grazia e giustizia, il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del 27 gennaio 1993 (pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, nella parte in cui non prevede per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, qualora sia adibito a mansioni di grado superiore, «un termine massimo che giustifichi, da un lato, la temporaneità delle funzioni vicarie, dall'altro, la gratuità delle medesime»;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale mancata previsione determina un contrasto della norma impugnata con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente, invocando, a sostegno della fondatezza della questione, le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che il d.P.R. n. 266 del 1987 — che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha recepito la disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987 per il comparto del personale dipendente dai ministeri — non è atto avente forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al sindacato di costituzionalità di questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 462 del 1990, 782 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1349

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 45

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994
(della regione Trentino-Alto Adige)

Banca - Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale» sul presupposto che l'ente pubblico conferente (Fondazione predetta) veda il proprio regime determinato ed attratto dal carattere creditizio della propria società per azioni (nella specie Cassa di risparmio di Bolzano) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/1992.

(Decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, anche in relazione all'art. 5, n. 2, stesso statuto).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* dott. Tarcisio Grandi, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2496 del 25 novembre 1994 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 29 novembre 1994 (rep. n. 2848) rogata dall'ufficiale rogante dott. Günther Pulz, segratario della giunta regionale (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, in violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, anche in relazione all'art. 5, n. 2, dello stesso statuto e per il conseguente annullamento del decreto ministeriale 15 settembre 1994 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1994), recante «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano».

FATTO E DIRITTO

Alla regione Trentino-Alto Adige spetta, secondo gli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, potestà legislativa e amministrativa in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

In relazione a ciò, il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, ha disposto (art.3, primo comma) che rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito regionali, e tra essi, in particolare «l'approvazione delle modifiche statutarie» (lett. *d*).

La Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano è «ente pubblico conferente», ai sensi dell'art 12 del d.lgs. n. 356/1990. In concreto, esso è il frutto delle procedure previste da tale decreto per gli enti creditizi pubblici, che hanno portato la Cassa di risparmio di Bolzano, come molte altre Casse di risparmio, ad assumere la forma operativa della società per azioni, con pacchetto azionario di controllo amministrato, per l'appunto, dalla Fondazione del cui statuto qui si tratta.

Ad avviso della ricorrente regione, non può essere dubbio che la propria competenza in materia di approvazione delle modifiche statutarie degli enti di credito aventi sede nella regione comprende l'approvazione delle modifiche statutarie degli enti pubblici fondativi derivanti dai predetti processi di ristrutturazione.

Infatti, pur se tali enti non esercitano direttamente l'impresa bancaria, essi tuttavia «amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria» (art. 12, lett. *b*) e possono «acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie».

D'altronde, che l'ente pubblico conferente veda il proprio regime determinato ed attratto dal carattere creditizio della «propira» società per azioni è conclusivamente dimostrato dalla stessa circostanza che, per quanto riguarda la generalità del territorio nazionale, la competenza all'approvazione delle modifiche statutarie è attribuita al Ministro del tesoro dal terzo comma dell'art. 12 del d.lgs. n. 356/1990: circostanza che non avrebbe spiegazione se non si considerasse che, pur nella molteplicità dei fini assegnati agli enti conferenti, il fine creditizio e le relative esigenze di governo continuano a costituire il carattere dominante.

Sarebbe del tutto paradossale che il legame essenziale con l'attività creditizia si rivelasse — nell'ambito statale — determinante per l'attribuzione della competenza al Ministro del tesoro, e che si volesse poi, sulla base di un preteso carattere non creditizio dell'attività, negare la competenza alla regione, ovvero ad un ente che non solo ha una rappresentanza degli interessi generali della comunità regionale, ma ha anche, tra l'altro, competenza in altre materie di operatività della Fondazione, come accade per l'ordinamento degli enti assistenziali (art. 5, n. 2, dello statuto di autonomia).

Sembra dunque evidente la titolarità regionale del potere. Il Ministro pretende di esercitare la competenza in questione fondandosi, come accennato, sulla attribuzione di competenza disposta dall'art. 43 del d.lgs. n. 481: il quale, aggiungendo un terzo comma all'art. 12 del d.lgs. n. 356/1990, stabilisce che «le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, primo comma, sono approvate dal Ministro del tesoro».

Sembra chiaro, tuttavia, che si tratta di una disposizione generale, che non intende affatto superare a contraddire le specifiche disposizioni dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione, che affidano proprio alla regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche degli statuti delle aziende di credito.

In effetti, proprio in riferimento ad una questione sollevata dalla regione Trentino-Alto Adige, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha espressamente confermato con la sentenza n. 40 del 1992 la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale «l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvaguardia delle competenze legislative spettanti alle regioni ad autonomia differenziata o alle province autonome non preclude di giungere in via interpretativa allo stesso risultato, ogni qualvolta la volontà del legislatore nazionale di rispettare le speciali attribuzioni regionali o provinciali emerga con chiarezza e non si trovi contraddetta dalla presenza di disposizioni esplicitamente dirette ad incidere su tali attribuzioni».

Anche nel caso attuale la generale competenza del Ministro del tesoro non può certo intendersi come volontà di contraddire la speciale e perdurante competenza della regione ricorrente fondata (sempre citando dalla sentenza n. 40 del 1992) sulla «posizione di preminenza propria della disciplina attuativa dello statuto speciale rispetto alla legge ordinaria».

D'altronde, la competenza regionale in materia di approvazione degli statuti degli enti di credito è stata riaffermata dalla legislazione statale anche di recente, e precisamente dall'art. 159, secondo comma, in connessione con l'art. 56, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Trentino-Alto Adige, come sopra rappresentata e difesa chiede:

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, bensì alla ricorrente regione Trentino-Alto Adige, l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano e conseguentemente annullare l'impugnato decreto ministeriale 15 settembre 1994.

Padova-Roma, addì dicembre 1994

Avv. prof. Giandomenico FALCON - Avv. Luigi MANZI

94C1321

N. **84**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 dicembre 1994
(della regione Emilia-Romagna)

Acque minerali e termali - Previsione: *a)* dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro (Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; *b)* della possibilità di detto Ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; *c)* dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'Ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Questioni identiche a quelle sollevate dalla stessa regione con il ricorso n. 68/1994 avverso disposizioni (di identico contenuto normativo) del d.-l. 7 settembre 1994, n. 528 (decaduto per mancata conversione in legge) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 617, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma).

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Pierluigi Bersani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 5803 del 22 novembre 1994, rappresentata e difesa, come da mandato rogato dal notaio dott. Lucia Anna Maria Maffeo di Bologna, atto n. 74021 di rep. del 22 novembre 1994, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 primo e secondo comma, del d.-l. 7 novembre 1994, n. 617, recante «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonché sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'Eagat» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), in quanto, in violazione degli artt. 117, primo comma e 118, primo comma, anche in relazione all'art. 32 e all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dispone la dismissione delle aziende termali facenti parte del servizio sanitario nazionale e già in corso di trasferimento alle Regioni ed agli enti locali.

FATTO

In base agli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, la regione è titolare delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria. Di essa fa parte integrante l'assistenza mediante il «termalismo terapeutico». Infatti, secondo l'art. 36 della legge n. 833/1978, «le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. *t)*, e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3» della stessa legge.

Lo stesso art. 36, dopo aver disposto che «la legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali» (secondo comma), stabiliva che «le aziende termali già facenti capo all'Eagat e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-*quinques* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate» (attuale terzo comma).

Converrà ricordare che, in effetti, il d.-l. n. 481, del 18 agosto 1978 (convertito nella legge n. 641 del 1978), aveva provveduto alla soppressione dell'Eagat (secondo quanto disposto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977), e aveva disposto che le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nello stesso Eagat fossero assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — Efim e collocati dall'Efim in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'Efim avrebbe poi provveduto, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, oltre che (*a*) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'Eagat e (*b*) all'inquadramento nell'Efim delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, al (*c*) «trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria».

In sintesi, il quadro della legislazione ordinaria attuativa degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'assistenza sanitaria è univoco nel caratterizzare l'assistenza termale come uno dei settori prestazionali del servizio sanitario nazionale, e nel caratterizzare le strutture termali di proprietà pubblica (*ex* Eagat) come strutture di servizio del S.S.N., e come tali di pertinenza, in primo luogo, delle regioni. Solo transitoriamente era previsto un periodo di gestione Efim, che fu anch'esso in seguito soppresso nel 1992.

In contrasto con tale disegno il Governo ha tuttavia ritenuto una prima volta di provvedere con il d.-l. 7 settembre 1994, n. 528, recante (come quello successivo qui impugnato) «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonché sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'Eagat»: il cui art. 8 disponeva che il comitato liquidazione Eagat consegnasse «le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministro del tesoro, ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti» (primo comma) e che «ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'*ex* Eagat», l'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti potesse «avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404».

La regione Emilia-Romagna ricorreva a codesta ecc.ma Corte costituzionale contro tali disposizioni, ritenendo che, pur in assenza di una formale negazione del «diritto delle regioni al successivo trasferimento», il generale riferimento alle procedure di dismissioni previste dal d.-l. n. 332/1994 e il riferimento alle «modalità di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404» (eventuale nomina di un commissario liquidatore) inducessero piuttosto a pensare ad una alienazione a privati di tali partecipazioni. Ne risultava che le aziende termali pubbliche, ivi comprese quelle aventi sede ed operanti nella regione Emilia-Romagna (si pensi in particolare alle aziende di Castrocaro e di Salsomaggiore), sarebbero state alienate e liquidate sul mercato, con una destinazione assolutamente incompatibile con la loro qualificazione di presidi e strutture del servizio sanitario nazionale, e con il passaggio delle loro attività alle regioni.

Peraltro, il d.-l. 7 settembre 1994, n. 528, non è stato convertito in legge. Non solo, ma durante i lavori parlamentari per l'eventuale (poi mancata) conversione, proprio l'art. 8, contestato dalla ricorrente regione, è stato espressamente soppresso dalla commissione bilancio della Camera, che riteneva invece che non ci si dovesse allontanare dal criterio della destinazione alle regioni ed agli enti locali, secondo modalità da stabilire nella legge di riforma del settore.

Inopinatamente e (come meglio si dirà) contro ogni regola implicita ed esplicita in tema di rapporti tra decretazione governativa e Parlamento, il Governo ha, subito dopo la scadenza, reiterato i contenuti del precedente, compresi quelli già contestati dalla ricorrente regione e già bocciati dalla Camera dei deputati, inserendo nel nuovo d.-l. n. 617/1994, qui impugnato, le disposizioni dell'art. 7: secondo le quali da una parte «le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso ente autonomo gestione aziende termali - Eagat, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro» (primo comma), dall'altra lo stesso Ministero «provvede alla dismissione» di tali partecipazioni, avvalendosi delle procedure di privatizzazione.

Ma la sottrazione delle aziende termali alla loro destinazione al servizio della regione e del servizio sanitario nazionale che così si determina viola gli artt. 117, primo comma e 118, primo comma della Costituzione, anche in relazione all'art. 32 e all'art. 97, primo comma, risultando costituzionalmente illegittima, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

L'impugnato d.-l. n. 617/1994 (come già il precedente n. 528/1994) in pratica dispone delle aziende termali *ex* Eagat, qualificate quali strutture del servizio sanitario nazionale, funzionali alle prestazioni di assistenza termale e destinate ad essere trasferite alle regioni, totalmente ignorando tale loro destinazione, e facendone invece beni puramente economici, da «monetizzare» attraverso l'alienazione al miglior offerente.

Di più, ciò avviene senza minimamente preoccuparsi della continuità del servizio pubblico reso da tali aziende, e della loro stessa natura di aziende e strutture termali. Non è neppure disposta nessuna delle cautele che l'art. 2 del d.-l. n. 332/1994 (convertito in legge n. 474/1994), di disciplina generale delle dismissioni, prevede per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, sotto la forma dei «poteri speciali» da assicurarsi alla mano pubblica (quali la nomina di alcuni amministratori e sindaci, il veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto, ecc.).

Né d'altronde è disposto che parte almeno della partecipazione azionaria vada riservata alle regioni ed alle comunità locali (mentre la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente la trasformazione in società per azioni degli stabilimenti appartenenti all'I.N.P.S., dispone la «partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale).

Tutto si riduce alla semplice dismissione mediante alienazione delle aziende, alla conseguente dispersione delle risorse termali oggi disponibili per le comunità locali e per la comunità nazionale, alla sottrazione alle regioni ed alle comunità locali delle risorse destinate all'esercizio delle loro funzioni.

La ricorrente regione non intende negare la potestà del legislatore di trovare di volta in volta il migliore bilanciamento tra i diversi valori costituzionali coinvolti nelle possibili scelte, e nello specifico il potere del legislatore di trovare le più giuste ed equilibrate modalità atte ad assicurare la titolarità regionale delle funzioni e delle attività di assistenza termale, l'interesse delle comunità locali ad una adeguata presenza in aziende cruciali per il loro sviluppo economico e territoriale, l'interesse statale ad una utilizzazione economica delle aziende o di parte di esse.

Ciò che non può in nessun modo giustificarsi invece è che i valori predetti e costituzionalmente tutelati vengano semplicemente sacrificati di fronte all'esclusivo interesse dello Stato a procurare liquidità monetarie.

Si vuol dire che da sempre le aziende termali pubbliche costituiscono una parte delle risorse sanitarie della comunità nazionale e delle comunità regionali e locali interessate, e che tale destinazione è chiaramente consacrata dalle norme legislative tuttora vigenti, quali l'art. 36 sopra citato della legge di riforma sanitaria.

Ciò d'altronde è stato espressamente sancito da codesta ecc. Corte costituzionale quando ha ritenuto, di fronte alla provincia di Bolzano che contestava la destinazione finale delle strutture termali ai comuni, che tale devoluzione «non preclude alla medesima provincia l'esercizio delle sue potestà legislative ed amministrative in materia, ma al più pone alle dette potestà il solo limite — da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria — della destinazione del bene termale alla tutela della salute» (sent. 12 maggio 1988, n. 532, punto 4 in diritto).

La disciplina qui contestata invece da una parte sopprime tale necessaria («essenziale») destinazione del bene termale alla salute, dall'altra, portando le strutture termali in ambito puramente privato, preclude alle regioni l'esercizio delle potestà legislative ed amministrative che le riguardano, in pratica sopprimendone l'oggetto.

Sembra dunque chiara non solo la lesività ma l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, senza alcun disegno di riorganizzazione dei servizi, irrazionalmente ed arbitrariamente sottrae risorse essenziali del servizio sanitario e delle comunità locali, riducendone il significato al solo valore economico per lo Stato, in assenza di qualunque equilibrio e bilanciamento degli interessi e dei valori costituzionalmente protetti, senza alcuna garanzia di tutela degli interessi pubblici del settore.

Come detto in premessa, la disposizione qui impugnata corrisponde nella sostanza all'art. 8 del precedente d.-l. n. 528/1994: articolo che era stato espressamente soppresso durante il procedimento di conversione (poi non ultimato).

Ora, anche nell'ambito di una prassi costituzionale di «reiterazione» dei decreti-legge non convertiti che già di per sé è problematica, sulla quale anche codesta ecc.ma Corte costituzionale ha mostrato qualche riserva (ad esempio nella sent. n. 302/1988), non si può non rilevare che il Governo non può certo non tenere conto di quanto deciso dal Parlamento, titolare effettivo della funzione legislativa.

Ed infatti, come ricorda già Crisafulli, è frequente il fenomeno della reiterazione di decreti «parzialmente modificati in accoglimento di emendamenti già apportati nel corso dell'*iter* parlamentare rimasto poi interrotto» (Lezioni di diritto costituzionale, Padova 1984, II, p. 88).

D'altronde, della determinata rilevanza delle determinazioni parlamentari è chiara affermazione la legge n. 400/1988, di diretta attuazione della disciplina costituzionale, nella parte in cui, tra l'altro, interdice al Governo la facoltà di «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere» [art. 15, secondo comma, lett. *c)*].

Non sembra dubbio, pertanto, che la riproduzione di una disposizione espressamente soppressa da una delle Camere configura, quanto meno, una grave violazione delle regole di correttezza costituzionale nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa;

Chiede voglia l'Eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, e 2, del d.-l. 7 novembre 1994, n. 617, in relazione alle disposizioni specificamente impugnate, per violazione, nei termini illustrati, delle disposizioni e dei principi della Costituzione e della legislazione ordinaria attuativa.

Padova-Roma, addì 24 novembre 1994

Avv. prof. Giandomenico FALCON - Avv. Luigi MANZI

94C1318

N. **737**

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Ianni Rosaria

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Janni Rosaria, imputata dei reati:

a) previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un quarto piano fuori terra (pilastri in c.a. tamponato con foratoni) di mq 131 circa, oltre all'ampliamento del secondo piano per mq 65 circa, in viale Europa, 75;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 2 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in abitato da consolidare senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Mazzarino fino al 22 gennaio 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 551/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività (immediatamente successiva), del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 551/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli artt. 2 e 5 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) Violazione dell'art. 79.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione, addotta dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 151 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con decreto-legge.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma.

La rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale e «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalitàconcernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio; non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: *a)* il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; *b)* la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.-l. n. 551/1994, il «rilancio dell'attività economica... la ripresa delle attività imprenditoriali... l'esigenza di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli artt. 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento all'interno del quadro costituzionale: ciò nella misura in cui, mentre non vengono sanzionate penalmente le offese arrecate a quei beni, ricevono invece un trattamento di favore alcune espressioni della libertà di iniziativa economica privata le quali, pur avendo «rango» costituzionale, tuttavia non possono, come invece pare nel caso di specie, contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

È stata la stessa Corte costituzionale a definire in particolare il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentenza 21 dicembre 1985, n. 359, 27 giugno 1986, n. 151, ed a sottolineare come tutela di tale valore sia collocata «fra i principi fondamentali dell'ordinamento», e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici... (sentenza 1° aprile 1985, n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 18 ottobre 1994

Il pretore: Toso

94C1322

N. 738

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Bricconcello Benedetto ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Bricconcello Benedetto e Campanaro Giuseppa, imputati entrambi dei reati:

a) previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato al terzo piano di circa 190 mq, con pilastri in cemento armato, in via E/42 n. 36;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio. In Gela, accertato l'11 giugno 1991 e il 12 dicembre 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1323

N. 739

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Arnone Rosa ed altri

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Arnone Rosa, Pellegrino Emanuela e Pellegrino Salvatore, entrambi imputati dei reati:

a) previsto e punito dall'art. 110 del c.p., 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a terzo piano (pilastri in c.a., muri perimetrali, solaio gettato, tramezzato e senza infissi interni, in parte tramezzato e con infissi esterni) di mq 170 c. nella via Cecoslovacchia, 24;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Gela, il 30 luglio 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1324

N. 740

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Romano Grazia

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Romano Grazia, imputata dei reati:

a) previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, per avere realizzato il manufatto sotto descritto senza la prescritta concessione edilizia: completamento dei lavori di costruzione nel fabbricato al secondo piano sito in Gela, via E 90 n. 28 sottoposto a sequestro in data 13 dicembre 1989 con realizzazione dei muri perimetrali e di tutte le rifiniture interne ed esterne rendendo l'immobile abitabile e realizzando inoltre sulla terrazza il vano scala e quattro pilastri in cemento armato;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere eseguito i lavori edili di cui al capo A9 in conglomerato cementizio armato, senza progetto e senza direzione di un tecnico abilitato, e omettendo di denunciare le suddette opere all'ufficio del genio civile;

c) del reato prevsito e punito dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere eseguito i lavori edili di cui al capo *a)* in zona sismica senza averne fatto denuncia al genio civile e senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta;

d) del reato p. e p. dall'art. 221 del t.u.l.p.s. per avere adibito ad abitazione i locali di cui al capo *a)* senza averne preventivamente ottenuto l'abitabilità;

e) del reato p. e p. dall'art. 349 del c.p. per avere violato i sigilli apposti sull'immobile di cui sopra in qualità di custode dello stesso. Accertati in Gela il 16 febbraio 1993;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1325

N. **742**

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Di Simone Nunzio

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Di Simone Nunzio, imputato:

a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un vano a terzo piano di mq 30 circa;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio. In Gela, 27 luglio 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1327

N. **743**

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Boscaglia Maria ed altro

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Boscaglia Maria e Barbuscia Giulio, imputati entrambi:

a) del reato previsto e punito dall'art. 110, 81 del c.p., 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra di mq 30 nella contrada Manfria, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi;

b) reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, in Gela il 22 luglio 1992 ed il 25 agosto 1992;

d) reato p. e p. dagli artt. 110, 349, secondo e primo comma, del c.p. per avere, la prima in qualità di custode giudiziario dei sigilli apposti alla costruzione di cui al capo *a)* il 22 luglio 1992 dai vigili urbani di Gela e dagli ufficiali di p.g. dell'ufficio al fine di assicurare l'identità e la conservazione della stessa, il secondo in qualità di concorrente con la prima, violato suddetti sigilli. Accertato in Gela il 25 agosto 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1328

N. **744**

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Gugliotta Grazia

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraçitato procedimento, contro Gugliotta Grazia, nata a Gela il 23 dicembre 1924, ivi residente in via Q. Sella, 32, imputata:

a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato al secondo piano attico di mq 30;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Gela, 30 giugno 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1329

N. **745**

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Gibilras Carmelo ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Gibilras Carmelo e Tertisi Lucia, imputati:

a) del reato previsto e punito dagli artt. 110 del c.p., 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra di mq 90 con annessa veranda di mq 50, in contrada Poccazzelle a Gela;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio. In Gela, 6 giugno 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1330

N. **747**

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Ferracane Nunzio nato a Gela il 18 agosto 1955 ivi residente via Urbano Rattazzi n. 21, imputato:

a) del reato p. e p. dall'art. 20, lett. *b)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato al primo e al secondo piano, di circa 80 mq per ciascun piano, con pilastri in cemento armato, in via Urbano Rattazzi n. 21;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo. Gela fino 28 aprile 1992.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1332

N. 748

Ordinanza emessa il 17 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Carusotto Antonio ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro 1) Carusotto Antonio, nato a Licata il 3 settembre 1925, ivi residente in via Finzi, 24; 2) Malfitano Antonia nata a Licata il 18 dicembre 1931, ivi residente in via Finzi, 24, imputati:

a) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da una recinzione in muratura con due pilastri in cemento armato e da una tettoia in eternit in c. da Faino, località soggetta a vincolo paesaggistico;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali oepre all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dall'art. 734 del cod. pen. per avere, mediante la costruzione sopra indicata al capo *a)* alterato le bellezze naturali della contrada Faino, soggtta a vincolo paesaggistico; in territorio di Butera fino al 13 ottobre 1992, con la recidiva specifica e reiterata per Carusotto Antonio;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1333

N. **749**

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Nicasio Maria Stella

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Nicaso Maria Stella, imputata dei reati:

a) p. e p. dell'art. 20 della legge n. 47/10985, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra (pilastri in c.a. tamponato, muri e solaio) di mq 200 c.;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione di cui al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio. Gela, 16 aprile 1991;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Presto atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza eccetto che alla fine del settimo capoverso deve essere aggiunta la seguente frase: (nel caso di specie non v'è agli atti prova certa che i lavori siano proseguiti oltre il 31 dicembre 1993) (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1334

N. **750**

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Sbirziola Gaetano ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Sbirziola Gaetano e Solito Carmela, entrambi imputati dei reati:

a) previsto e punito dell'art. 20 lett. *b)*, della legge n. 47/1985, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita dal rifacimento del primo piano e da un secondo piano del tutto nuovo, di 15 mq circa, con pilastri in c.a., in un edificio sito in via Oratorio;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato l'opera sopra indicata con opere in conglomerato conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 2 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata in abitato da consolidare, senza il nulla osta dell'ufficio del genio civile. In Butera fino all'11 febbraio 1992, con la recidiva generica nel quinquennio per Sbirziola Gaetano;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1335

N. **751**

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Carnevale Giuseppa

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Carnevale Giuseppa, imputata del reato:

a) p. e p. dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra e primo piano di circa 247 mq per ciascun piano, con struttura in cemento, m. c.da Ceraulo;

b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo, la direzione di un tecnico abilitato e avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 2 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in abitato da consolidare senza il nulla osta dell'ufficio del genio. In Mazzarino fino al 26 marzo 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. e che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1336

N. **752**

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Danile Carmela

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Danile Carmela imputata dei reati:

a) previsto e punto dagli artt. 81, secondo comma, del c.p., 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato in muratura di circa 28 mq., con scale di accesso e copertura, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

b) p. e p. dagli artt. 8, secondo comma, e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la sopraindicata costruzione in abitato da consolidare senza il nulla osta del genio civile con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. In Butera, fino al 20 febbraio 1992 e poi fino al 27 maggio 1992;

c) p. e p. dall'art. 349, secondo comma, del c.p. per avere violato i sigilli apposti dai vigili urbani di Butera alla costruzione abusiva sopra indicata all'atto del sequestro e continuando i lavori ed abitandola, nonostante fosse stata nominata custode. In Butera fra il 20 febbraio e il 27 maggio 1992. Con la recidiva generica;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. e che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994).

94C1337

N. 741

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Rocca Angelo ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro La Rocca Angelo nato a Licata il 18 maggio 1960, e Aurnia Giuseppina nata a Mazzarino il 9 febbraio 1966, imputati dei reati di cui agli artt.: 20, lett. *b)*, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra di circa 260 mq, con pilastri in cemento armato e travi in cemento armato e travi in acciaio, in c.da Cocuzza, f.m. 112, partt. 11-153; 1, 2, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato la costruzione sopra indicata con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; 17, 18, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione di quet'ultimo ufficio; in territorio di Gela, fino al 1° febbraio 1992 e oltre fino ad oggi ed ancora oltre in quanto la costruzione non è ultimata;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo, terzo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il fabbricato oggetto del presente procedimento è astrattamente assoggettabile alla normativa sul condono edilizio.

Peraltro il fabbricato in questione risulta *prima facie* rispondente alla nozione di ultimazione contenuta nell'art. 31, secondo comma, della legge n. 47/1985, e comunque sanabile ai sensi dell'art. 43, quinto comma, della medesima legge.

La precisazione contenuta nel capo d'imputazione formulato nel decreto di rinvio a giudizio, ove si legge che l'opera non è stata sino ad oggi ultimata può valere semmai solo sotto il profilo dell'attuale del reato.

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 551/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività (immediatamente successiva), del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 551/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli artt. 2 e 5 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) Violazione dell'art. 79.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione, addotta dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 151 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con decreto-legge.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma.

La rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale e «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento e di limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio; non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: *a)* il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; *b)* la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.-l. n. 551/1994, il «rilancio dell'attività economica... la ripresa delle attività imprenditoriali... l'esigenza di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli artt. 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento all'interno del quadro costituzionale: ciò nella misura in cui, mentre non vengono sanzionate penalmente le offese arrecate a quei beni, ricevono invece un trattamento di favore alcune espressioni della libertà di iniziativa economica privata le quali, pur avendo «rango» costituzionale, tuttavia non possono, come invece pare nel caso di specie, contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

È stata la stessa Corte costituzionale a definire in particolare il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentenze 21 dicembre 1985, n. 359, 27 giugno 1986, n. 151, ed a sottolineare come tutela di tale valore sia collocata «fra i principi fondamentali dell'ordinamento», e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici... (sentenza 1° aprile 1985, n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 6 ottobre 1994

Il pretore: Toso

94C1326

N. **746**

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Paci Rocco ed altra

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Paci Rocco e Rivato Emanuela, imputati entrambi:

a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. *b)*, della legge n. 47/1985, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un p.t. di mq 90 circa (fondazioni, pilastri in c.a., muri in conci di tufo, solaio gettato e puntellato, senza infissi e tramezzi) in c.da Rabbito, in concorso tra loro;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo, la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio, in concorso tra loro;

c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo *a)* in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, in concorso tra loro, in Gela, il 18 gennaio 1992, per Rivato con la recidiva specifica;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/1994).

94C1331

N. **753**

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bari nel procedimento penale a carico di Petruccelli David Fabio

Circolazione stradale - Guida di motociclo senza patente di categoria A ma con patente di cat. B, C o D rilasciata dopo il 26 aprile 1988 - Prevista sanzione penale - Lamentato deteriore trattamento rispetto a colui che guidi un autoveicolo di categoria superiore con patente di categoria inferiore per il quale è prevista solo un sanzione amministrativa - Lesione del principio di uguaglianza.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del proc. penale n. 5356/94 r.g. g.i.p. a carico di Petruccelli David Fabio per il reato di cui all'art. 116, tredicesimo comma, del codice della strada, per aver guidato una moto Suzuki 250 privo di patente di cat. A (pur avendo quella di cat. B, conseguita dopo il 26 aprile 1988); fatto avvenuto in Bari il giorno 11 maggio 1994;

Osservato che dal combinato disposto degli artt. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma, del codice della strada (quest'ultimo come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) si ricava che è sanzionato penalmente il comportamento di guida di un motociclo essendo munito di sola patente di categoria B conseguita sopo il 26 aprile 1988;

RILEVA

L'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma, del codice della strada, come prospettata dalla difesa dell'imputato, è rilevante e non manifestamente infondata. Non è infatti possibile definire il procedimento in corso, applicando la pena richiesta delle parti *ex* art. 444 del c.p.p., senza la previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale delle norme suddette.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene questo g.i.p. che l'art. 125, terzo comma, nella sua nuova formulazione che prevede la semplice sanzione amministrativa per chi essendo «munito di patente di cat. B, C o D guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso», crea una ingiustificata disparità di trattamento con chi, munito di patente B, C o D, rilasciata dopo il 26 aprile 1988, guida un motoveicolo: in tal caso infatti scatta la sanzione penale di cui all'art. 116, terzo comma, del codice della strada (arg. *a contrariis ex* art. 125, terzo comma, del codice della strada). Tanto non avveniva in precedenza, in quanto, prima della novella di cui al d.lgs. n. 360/1993, il caso di specie era sanzionato solo amministrativamente dal nuovo codice della strada.

Ne consegue, ad opinione di questo giudice, che situazioni analoghe sono diversamente sanzionate e ciò in palese violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione. Da un lato infatti il guidare un veicolo di categoria superiore con la patente di categoria inferiore è fatto sanzionato solo amministrativamente, viceversa il guidare una motocicletta privi di patente A pur essendo muniti di patente B conseguita dopo il 26 aprile 1988 (come è nel caso in esame), è fatto sanzionato penalmente.

P. Q. M.

Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bari, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma, del codice della strada, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui sanzionano penalmente il comportamento di chi, munito di sola patente di categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988, guidi un motoveicolo;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza all'imputato e al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri; e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il giudice per le indagini preliminari: TRAVERSA

94C1338

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 5 2 0 9 4 *

L. 5.200